



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DELL'UMBRIA

Via Martiri dei Lager 65/B – 06128 PERUGIA

075/506311 – tribmin.perugia@giustizia.it

Prot. 113 2026 U.

Ai Sigg. Presidenti degli Ordini degli Avvocati
Distretto

E p.c.

Al Sig. Presidente della Corte di Appello
Perugia

Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso questo Tribunale

Ai Sigg. Magistrati
Sede

Al Personale amministrativo
Sede

Oggetto: Richiesta di allegazione della documentazione prevista dal D.P.R. 115/2002 per la liquidazione dei compensi degli avvocati di parti ammesse al beneficio a spese dello Stato ed ai difensori d'ufficio

Facendo seguito all'invio delle modalità operative (ns. prot. n. 248/2022 U. del 22.2.2026) per la trasmissione telematica delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio, si ribadisce che le istanze di liquidazione inserite sul SIAMM devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) Istanza di liquidazione comprovante dettagliatamente il periodo e l'attività svolta per la quale si chiede la liquidazione firmata con note spese;
- 2) Provvedimento di ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- 3) Certificato o autocertificazione ex art. 80 D.P.R. 115/2002 di iscrizione all'albo dei difensori ammessi al patrocinio, con indicazione della data di iscrizione;
- 4) Atto di nomina del difensore di fiducia o d'ufficio, ovvero verbale di nomina per l'udienza.

Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione tra gli iscritti della presente nota, con invito a tutti i difensori che hanno ancora pendenti le istanze di liquidazione, alla necessaria integrazione delle istanze SIAMM mediante invio della documentazione sopra specificata eventualmente non allegata con invio sulla pec civile.tribmin.perugia@giustiziacert.it o penale.tribmin.perugia@giustiziacert.it, specificando il numero dell'istanza SIAMM alla quale si riferisce.

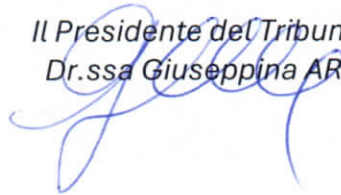
Si precisa che tale adempimento è necessario ai fini della liquidazione delle istanze presentate.

Ai sensi dell'art. 6, co, del Provvedimento del Direttore generale della D.G.S.I.A. (prot. 10396/2021 del 22.12.2021), allegato al cit. protocollo 248/2022, il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari, a seguito delle verifiche delle istanze di liquidazione e della documentazione trasmesse sul SIAMM, può accettare o rifiutare il deposito in caso di errori o di documentazione incompleta.

Si comunichi alle parti in indirizzo e si inserisca sul sito web del Tribunale.

Perugia, 17 FEB. 2026

Il Presidente del Tribunale F.F.
Dr.ssa Giuseppina ARCELLA





TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'UMBRIA
Via Martiri dei Lager, 65/b Perugia

Prot. 248/2022 U.
del 22/02/2022

Perugia, 21/02/2022

Ai Sigg. Presidenti degli Ordini degli Avvocati
Distretto

E p.c. Al Sig. Presidente della Corte di Appello
Perugia

Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso questo Tribunale per i Minorenni

Ai Sigg. Magistrati
Sede

Al Personale amministrativo
Sede

OGGETTO: art. 37 bis D.L. 16/07/2020 n. 76, conv. con modificazioni dalla L. 11/09/2020 n. 120 -trasmissione telematica delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio. Modalità operative

Si comunica che questo Tribunale a far data dal 1° marzo 2022 darà piena attuazione alle direttive in oggetto indicate, prevedendo la obbligatoria trasmissione telematica delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio, ai sensi della normativa sopra citata.

Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione tra gli iscritti della presente nota, con la precisazione che dalla data del 1° marzo 2022 non saranno più accettate istanze da parte dei difensori in modalità diverse da quelle indicate nel provvedimento del Direttore generale della DGSIA prot 10396/2021 del 22 dicembre 2021 (allegato).

Si allegano:

- 1) provvedimento di questa Presidenza in cui sono illustrate le modalità operative per la trasmissione telematica delle istanze;
- 2) provvedimento DGSIA

Il Presidente del Tribunale
Sergio Cutrona



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'UMBRIA Spese di Giustizia-Ufficio Liquidazioni

TRASMISSIONE DELLE ISTANZA DI LIQUIDAZIONE VIA WEB MODALITA' OPERATIVE

A norma dell'art. 37 bis del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 a decorrere dal 1° marzo 2022 la presentazione delle istanze di liquidazione dei compensi (onorari e spese) per l'attività svolta dai difensori, dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica tramite la piattaforma LSG Giustizia, individuata e disciplinata con provvedimento del Direttore Generale del DGSIA del 22 dicembre 2021 prot 10396/2021 (allegato).

Il Sistema Web "Liquidazione Spese di Giustizia" consente ai difensori di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ai difensori d'ufficio beneficiari dei pagamenti in materia di spese anticipate dall'Erario, di predisporre e trasmettere le singole istanze di liquidazione tramite l'applicativo web che si interfaccia telematicamente con il sistema SIAMM.ARSPG. Questo permette ai difensori di trasmettere direttamente le istanze, di avere accesso alle informazioni sullo *status* della pratica e di scaricare le certificazioni annuali (CU).

La procedura consta di più fasi, seguendo le istruzioni previste nel "*manuale utente istanza web*" disponibile online sul sito LSG:

- 1) Innanzi tutto, per accedere al servizio Istanza WEB, ogni Percipiente, che sia di tipo Persona Fisica, Persona Giuridica o Studio Associato, dovrà essere in possesso di Identità Digitale (SPID) oppure della CNS (Carta Nazionale Servizi), ma solo come Persona Fisica.
- 2) Registrazione dell'utente al sistema <https://lsg.giustizia.it/>;
- 3) creazione dell'istanza di liquidazione con la compilazione dei dati anagrafici e fiscali. E' necessario usare la massima attenzione in questa fase, anche nell'inserimento dei dati del codice IBAN, visto che il beneficiario è responsabile delle dichiarazioni rese e che il corretto inserimento dei dati fiscali consente anche la corretta estrapolazione della C.U. direttamente dal sistema. Se il beneficiario è uno studio associato dovrà effettuare la registrazione come Studio Associato;
- 4) inserimento dei dati relativi al procedimento per cui si richiede il pagamento del compenso secondo le diverse fattispecie:

SETTORE CIVILE

Tipo beneficiario	Parte assistita	Qualifica
difensore	Ammesso patrocinio a spese dello Stato	Difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato
difensore	Minore da affidare/adottare	Curatore speciale del minore
difensore	Irreperibile con decreto di irreperibilità	Difensore irreperibile

SETTORE PENALE

Tipo beneficiario	Parte assistita	Qualifica
difensore	Minorenne ammesso al patrocinio a spese dello Stato	Difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato

difensore	Minorenne non ammesso a patrocinio a spese dello Stato	Difensore d'ufficio
difensore	Irreperibile con decreto di irreperibilità	Difensore irreperibile

5) inserimento dei nn. dei REGISTRI in relazione alla tipologia di procedimento:

Settore penale

Sede: Procura dei Minorenni di Perugia

Registro M. 52 Notizia di reato

Sede: Tribunale per i Minorenni di Perugia

Fase: M.55 GIP

M.56 GUP

M.47 Dibattimento

M.17 Riesame

Settore Civile

Sede: Tribunale per i Minorenni di Perugia

Fase: M.18 Volontaria Giurisdizione e amministrativo

M.1/A ADS

M. 32 Registro delle tutele dei minori e degli interdetti

- 6) l'istanza va corredata da tutta la documentazione necessaria¹ effettuando una scansione in pdf, cumulativa di documenti, che andranno inseriti nel campo *Carica allegati*. I file dovranno avere dimensioni non superiori a 10 Mb ottenibile, eventualmente, riducendo la risoluzione di acquisizione.
- 7) una volta che il decreto di liquidazione è divenuto esecutivo, il difensore potrà emettere la fattura che sarà firmata digitalmente ed inviata, come al solito, tramite il sistema SDI indicando il codice IPA identificativo del Tribunale per i Minorenni di Perugia **SYOUNO**. (N.B. quando il decreto diviene esecutivo, il sistema informatico SIAMM invia una mail all'indirizzo con cui l'interessato si è registrato, indicando il cambio dello stato e con avviso che può essere emessa fattura).
- 8) E' obbligatorio inserire nella **Linea 1-Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura** oppure nella causale *Dati generali del documento*:
- Il numero dell'istanza SIAMM
 - Il numero del procedimento
 - La relativa fase (GIP, GUP, DIB, Civile volontaria, ADS)
 - Il nome della persona assistita
- 9) Se il beneficiario aderisce al regime forfettario, occorrerà indicare in fattura il bollo pari a 2 euro (2.00€).

CERTIFICAZIONE C.U. DEI COMPENSI LIQUIDATI PER LAVORATORE AUTONOMO E CERTIFICATI CUD

Il sistema SIAMM consente al beneficiario, sia persona fisica, che studio associato, di acquisire direttamente e stampare la certificazione dei redditi corrisposti dagli uffici giudiziari.

Perugia, 21/02/2022

Il Presidente del Tribunale
Sergio Cutrona

- ¹
- Istanza di liquidazione comprovante dettagliatamente il periodo e l'attività svolta per la quale si chiede la liquidazione firmata con nota spese;
 - provvedimento di ammissione al beneficio;
 - certificato di iscrizione all'albo dei difensori ammessi al patrocinio;
 - atto di nomina del difensore di fiducia o d'ufficio, ovvero verbale di nomina per l'udienza



Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede, al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

visto il d.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il d.m. 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
 - a) **HTTPS**: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer;
 - b) **PDF**: Portable Document Format;
 - c) **LSG**: Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia;
 - d) **PST**: Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
 - e) **SIAMM**: Sistema Informativo dell'Amministrazione
 - f) **Specifiche Tecniche**: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni.
 - g) **SPID**: Sistema Pubblico di Identità Digitale
 - h) **CNS**: Carta Nazionale dei Servizi

ART. 3

(Modalità di accesso al Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia)

1. Il deposito con modalità telematica delle richieste di cui all'art. 1 avviene attraverso il servizio esposto sul LSG, salvo quanto previsto dall'art. 8.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Pubblica di cui all'articolo 5, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
3. L'accesso al LSG avviene mediante SPID o CNS. Al primo accesso è richiesto all'utente di completare la registrazione.

ART. 4

(Compilazione della richiesta e allegazione della documentazione)

4. La richiesta di cui all'art.1 è compilata seguendo le istruzioni previste dalla Guida all'uso disponibile online sul sito LSG;
5. La richiesta di liquidazione è creata attraverso apposita funzionalità che prevede l'inserimento delle informazioni richieste dalla procedura informatizzata.
6. È possibile allegare più file contenenti documentazione necessaria al giudice per l'esame della richiesta presentata e per pronunciare il relativo decreto. I documenti allegati rispettano i seguenti requisiti:
 - a) sono in formato PDF;
 - b) non possono superare la dimensione massima di 10 Megabyte ciascuno.

7. La fase di compilazione si conclude quando, all'esito della registrazione prevista dalla procedura informatizzata, il sistema genera un identificativo numerico univoco nazionale della stessa.

ART. 5

(Deposito della richiesta)

1. La richiesta ed i relativi allegati sono trasmessi all'Ufficio Giudiziario competente nel momento in cui l'utente utilizza la funzione Invio disponibile al termine della procedura.
2. Contestualmente il sistema genera un file .pdf di riepilogo dei dati della richiesta di pagamento nel quale è attestata la data di deposito.
3. Il difensore può verificare lo stato della richiesta accedendo al LSG. Nella Guida all'uso sono elencati tutti gli stati con le relative casistiche. Tutte le modifiche dello stato della richiesta sono comunicate al depositante mediante l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica comunicata e validata da SPID.

ART. 6

(Gestione della richiesta)

1. Il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari ha a disposizione, tramite l'utilizzo dell'applicativo SIAMM-Spese di Giustizia-, apposite funzionalità per la gestione delle richieste pervenute tramite il LSG.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data sono visibili dal depositante sul LSG. L'esito è, altresì, comunicato al depositante mediante l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica comunicata e validata da SPID.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 7

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano il protocollo di comunicazione HTTPS in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, delle Specifiche Tecniche.
2. Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri.

ART. 8

(Utilizzo del processo civile telematico)

1. Le richieste di liquidazione di cui all'art. 1 rivolte ai tribunali ordinari ed alle corti di appello per prestazioni in materia civile possono essere depositate, in alternativa, tramite le funzionalità del processo civile telematico.

ART. 9

(Pubblicità ed efficacia)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia ed entra in vigore a partire dalle ore 12:00 del 28 Dicembre 2021.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, cessano di avere efficacia le disposizioni del provvedimento del 06.10.2020, prot. N° 9802.ID, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia il 06.10.2020.

Roma, 20/12/2021

Il Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lvo n. 82 del 2005